



Patrimonio, Viabilità, Espropriazioni e Sicurezza sul lavoro
Ufficio Adempimenti in materia di Riforma Agraria in Sicilia

DELIBERAZIONE N° 13 **C.S. DEL** 20/03/2026

Oggetto: Approvazione Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'Ente di Sviluppo Agricolo e l'Istituto Incremento Ippico per la tutela e valorizzazione delle produzioni agrozootecniche e per il miglioramento genetico del Cavallo Sanfratellano.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 1965 n. 21;

DATO ATTO che l'Ente Sviluppo Agricolo è stato istituito con L.R. n. 21 del 10 agosto 1965 ed è un Ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1959 n. 1378;

DATO ATTO che l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è stato costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959 n. 1378 ed è un Ente Pubblico Strumentale sottoposto alla vigilanza della Regione Siciliana esercitata tramite l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art. 15 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO che:

- l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia svolge attività istituzionali nel settore dell'ippicoltura e del miglioramento genetico degli equidi;
- l'Istituto ha stipulato apposito protocollo d'intesa con l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano per l'attivazione di stazioni di monta e programmi di selezione della razza;
- l'Ente di Sviluppo Agricolo è proprietario dell'immobile sito in Caronia censito al N.C.E.U. del Comune di Caronia foglio 56 particella 14 facente parte del P.R. 313 della Riforma Agraria;

CONSIDERATO che:

- il Cavallo Sanfratellano rappresenta una razza equina autoctona di rilevante interesse per il patrimonio agrozootecnico della Regione Siciliana;
- risulta di interesse pubblico:
 - la tutela e valorizzazione delle razze equine autoctone siciliane;
 - il miglioramento genetico e qualitativo della produzione equina;
 - il sostegno agli agro-allevatori del territorio regionale;
 - la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico destinato alle attività agricole e zootecniche;

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione predisposto dagli uffici ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;

PROPONE

1. stipulare apposito accordo collaborativo fra l'ESA e l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per avviare iniziative per la tutela e valorizzazione delle produzioni agrozootecniche e per il miglioramento genetico del Cavallo Sanfratellano che rappresenta una razza equina autoctona di rilevante interesse per il patrimonio agrozootecnico della Regione Siciliana e pertanto sussistono, per le finalità indicate in premessa, specifici interessi pubblici;
2. di approvare l'allegato schema di Accordo di collaborazione tra l'Ente di Sviluppo Agricolo e l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia della durata di anni due, rinnovabile previo accordo scritto fra le parti;
3. di autorizzare il Presidente dell'Ente alla sottoscrizione dell'Accordo;
4. dare atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa a carico dell'ESA.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gaetano Schirò



Oggetto: Approvazione Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l'Ente di Sviluppo Agricolo e l'Istituto Incremento Ippico per la tutela e valorizzazione delle produzioni agrozootecniche e per il miglioramento genetico del Cavallo Sanfratellano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Il Dirigente
Servizio Patrimonio, Viabilità
Espropriazioni e sicurezza sul lavoro
Ing. Nunzio Priolo

Nunzio Priolo



ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità
Il Direttore Generale
Mario Candore

Mario Candore

[Signature]

DELIBERAZIONE n. 13 COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Approvazione Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra l'Ente di Sviluppo Agricolo e L'Istituto Incremento Ippico per la tutela e valorizzazione delle produzioni agrozootecniche e per il miglioramento genetico del Cavallo Sanfratellano.

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di marzo in Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

E' presente, in videoconferenza, il **Dott. Carlo Domenico Turriciano**, nelle funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di amministrazione;

Assiste alla seduta, in sede, il Direttore Generale **Dott. Mario Candore**;

Partecipano alla seduta, per il Collegio Straordinario dei Revisori la Presidente **Dott.ssa Caterina Agate** e i Componenti **Dr. Eustachio Cilea** e **Dr. Vincenzo Marinello**.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997; VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 3 del 17 marzo 2025, ratificata con Deliberazione Commissariale n. 22 del 30.05.2025, con la quale è stato conferito al Dott. Mario Candore, Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota Prot. n. 4018/C.S. del 12 marzo c.a. con la quale si convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 20 marzo c.a. alle ore 13,00 e si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione.

VISTA e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza;

DELIBERA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia :

1. stipulare apposito accordo collaborativo fra l'ESA e l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, per avviare iniziative per la tutela e valorizzazione delle produzioni agrozootecniche e per il miglioramento genetico del Cavallo Sanfratellano che rappresenta una razza equina autoctona di rilevante interesse per il patrimonio agrozootecnico della Regione Siciliana e pertanto sussistono, per le finalità indicate in premessa, specifici interessi pubblici;
2. di approvare l'allegato schema di Accordo di collaborazione tra l'Ente di Sviluppo Agricolo e l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia della durata di anni due, rinnovabile previo accordo scritto fra le parti;
3. di autorizzare il Presidente dell'Ente alla sottoscrizione dell'Accordo;
4. dare atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa a carico dell'ESA.

Si dichiara l'immediata esecutività della presente Delibera che viene trasmessa, dall'Ufficio Organi Amministrativi, agli Uffici di competenza.

Il Commissario Straordinario

dott. Carlo Domenico Turriciano





SCHEMA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

Ente di Sviluppo Agricolo (di seguito "ESA"), con sede legale in Palermo, C.F. _____, in persona del Legale rappresentante pro tempore _____;

E

Istituto Incremento Ippico per la Sicilia (di seguito "Istituto"), con sede legale in _____, C.F. _____, in persona del Legale rappresentante pro tempore _____; congiuntamente denominate "Parti".

PREMESSE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ESA, secondo il proprio statuto, promuove lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse nel territorio della Regione Siciliana;
- l'Istituto svolge attività istituzionali nel settore dell'ippocoltura finalizzate al miglioramento genetico degli equidi e al supporto tecnico agli allevatori;
- l'Istituto ha stipulato apposito Protocollo d'Intesa con l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, finalizzato a:
 - attivazione di stazioni di monta per l'impiego dei riproduttori per il miglioramento quali-quantitativo del Cavallo Sanfratellano;
 - attivazione di programmi di selezione per il Cavallo Sanfratellano;
- il Cavallo Sanfratellano rappresenta una razza equina autoctona di rilevante interesse agrozootecnico per la Regione Siciliana;

- l'ESA è proprietario dell'immobile sito in Caronia , censito al N.C.E.U. del Comune di Caronia , foglio 56 particella 14 facente parte del P.R. 313 della Riforma Agraria;
- le Parti riconoscono l'interesse pubblico alla realizzazione di una stazione di monta pubblica per il miglioramento genetico del Cavallo Sanfratellano.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Accordo disciplina la collaborazione tra le Parti per:

- l'attivazione e la gestione di una stazione di monta equina;
- l'attuazione di programmi di selezione e miglioramento genetico del Cavallo Sanfratellano;
- l'utilizzo dell'immobile di proprietà ESA indicato nelle premesse.

Le attività saranno svolte dall'Istituto anche in attuazione del Protocollo d'Intesa con l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano.

ART. 2 – FINALITÀ

Il presente Accordo persegue finalità di interesse pubblico, tra cui:

- tutela e valorizzazione delle razze equine autoctone siciliane;
- miglioramento genetico e qualitativo della produzione equina;
- sostegno agli agro-allevatori del territorio regionale;
- valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico destinato alle attività agricole e zootecniche.

ART. 3 – USO DELL'IMMOBILE

L'ESA autorizza l'Istituto all'utilizzo temporaneo dell'immobile indicato in premessa limitatamente al periodo Marzo – Luglio.

L'utilizzo:

- è consentito a titolo gratuito;
- non comporta trasferimento di diritti reali;
- è limitato alle finalità istituzionali del presente Accordo.



L'immobile è autorizzato all'uso **nello stato di fatto e di diritto in cui si trova** al momento della sottoscrizione del presente Accordo.

ART. 4 – ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE

L'Istituto prende atto dello stato dell'immobile e si impegna a sostenere integralmente:

- le spese di manutenzione ordinaria;
- le spese necessarie per rendere l'immobile idoneo allo svolgimento delle attività di stazione di monta;
- gli interventi necessari a garantire l'utilizzo dell'immobile **in condizioni di sicurezza**.

Eventuali interventi strutturali o di manutenzione straordinaria dovranno essere **preventivamente autorizzati dall'ESA**.

ART. 5 – IMPEGNI DELL'ESA

L'ESA si impegna a:

1. garantire la disponibilità giuridica dell'immobile;
 2. autorizzare l'utilizzo dello stesso per le finalità del presente Accordo;
 3. collaborare istituzionalmente alle iniziative di valorizzazione del progetto.
-

ART. 6 – IMPEGNI DELL'ISTITUTO

L'Istituto si impegna a:

1. utilizzare l'immobile esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo;
 2. gestire la stazione di monta nel rispetto della normativa veterinaria e sanitaria;
 3. attuare i programmi di selezione del Cavallo Sanfratellano;
 4. garantire l'accesso al servizio agli allevatori del territorio e agli associati dell'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano;
 5. sostenere le spese di gestione, utenze e manutenzione ordinaria;
 6. stipulare o far stipulare all'Associazione Allevatori idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
-



ART. 7 – DISCIPLINA ECONOMICA

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari diretti a carico dell'ESA.

ART. 8 – COORDINAMENTO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA

Le Parti danno atto che le attività oggetto del presente Accordo si coordinano con il Protocollo d'Intesa tra l'Istituto e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano.

Il presente Accordo non determina rapporti giuridici diretti tra l'ESA e la suddetta Associazione.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'Istituto è responsabile della gestione delle attività svolte nell'immobile e risponde di eventuali danni arrecati a persone, animali o cose.

ART. 10 – DURATA

Il presente Accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione.

È rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 11 – TRASPARENZA

Le Parti assicurano il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal **D.Lgs. 33/2013**.

Il presente Accordo sarà pubblicato nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.

ART. 12 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le Parti operano nel rispetto della **Legge 190/2012** e dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti assicurano il trattamento dei dati personali nel rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** e della normativa nazionale vigente.



ART. 14 – RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

Alla scadenza o cessazione del presente Accordo l'Istituto restituirà l'immobile all'ESA libero da persone, animali e cose.

L'immobile dovrà essere restituito in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

ART. 15 – OPERE E MIGLIORIE

Le eventuali opere di adeguamento o miglioramento realizzate dall'Istituto:

- saranno eseguite a propria cura e spese;
- dovranno essere autorizzate dall'ESA se comportano modifiche strutturali.

Alla cessazione del presente Accordo **le opere e le migliorie realizzate resteranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell'ESA**, senza diritto ad indennizzi o rimborsi.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie è competente il Foro di Palermo.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo:

- è stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;
- è redatto in forma scritta a pena di nullità;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data _____

Per l'ESA

Per l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia

